



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIVISIONE PRODOTTI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261525 Fax 0161 211369  
ordinamenti.didattici@uniupo.it

IA/br

**OGGETTO: Modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con l'integrazione del nuovo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica (DiSSTE) all'articolo 46**

#### IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" D. R. 300/2014 del 25 maggio 2014, in particolare l'art. 11 comma 2, lett. n);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l'art. 15 relativo all'attivazione di nuovi Dipartimenti;
- VISTA** la Delibera del Senato Accademico n. 8/2021/4 del 20 settembre 2021 con la quale si esprime parere favorevole relativamente all'istituzione e all'attivazione di un nuovo Dipartimento denominato “Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica” (acronimo DiSSTE);
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021/4 del 24 settembre 2021 di approvazione dell'istituzione e attivazione di un nuovo Dipartimento denominato “Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica” (acronimo DiSSTE);
- VISTA** la conseguente necessità di modificare la parte generale del Regolamento Generale di Ateneo, inserendo, all'art. 46, il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, modifica approvata con DRU Rep. n. 1775/2021 prot. n. 132573 del 22 novembre 2021;
- CONSIDERATA** la richiesta di approvazione della suddetta modifica inviata al Ministero in data 26 novembre 2021;
- VISTO** il verbale del CUN del 11 gennaio 2022;
- PRESO ATTO** della lettera Prot. 1281 del 18 gennaio 2022 con la quale il Ministero autorizza la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella sua parte generale;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento;

#### DECRETA

1. E' modificato il Regolamento Didattico di Ateneo, riformulato nel solo art. 46 con l'inserimento della nuova struttura didattica richiamata nel preambolo, come di seguito indicato:

#### Art. 46

##### Strutture Didattiche istituite nell'Ateneo

I Corsi di studio si svolgono presso le seguenti Strutture Didattiche:

IA/br

X:\U Ordinamenti D\RDA\270\Parte\_generale\DRModifica\_ParteGenerale\_2021DEF.docx



- Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali;
- Dipartimento di Scienze del Farmaco;
- Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
- Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa;
- Dipartimento di Studi Umanistici
- **Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica**
- Scuola di Medicina
  - Dipartimento di Medicina Traslazionale
  - Dipartimento di Scienze della Salute.

2. Tutte le altre parti del Regolamento rimangono immutate, come da testo completo allegato
3. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel Decreto Rettorale di emanazione.

Il Rettore  
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO  
La Dirigente  
Dott.ssa Ilaria ADAMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO (R.D.A.)  
(art. 11, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)

**Art. 1**  
**Definizioni (rinvio)**

Nel presente Regolamento i termini:

ambito disciplinare;  
attività formativa;  
classe di appartenenza;  
consiglio di corso di studio;  
corso di studio;  
credito formativo universitario;  
*curriculum*;  
decreti ministeriali;  
obiettivi formativi;  
ordinamento didattico del corso di studio;  
regolamenti didattici dei corsi di studio;  
settori scientifici disciplinari;  
titolo di studio;  
sono utilizzati in conformità alle definizioni di cui al D.M. n. 270/2004 e allo Statuto dell'Ateneo ai quali si rinvia.

**Art. 2**  
**Finalità**

Il presente Regolamento Didattico di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", adottato dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, di seguito denominata "Università", previsto dall'art. 11 della Legge n. 341/1990 e dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, emanato a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato "Ministero":

- a) disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004;
- b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi, svolti dall'Università, di cui all'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/1990 e dell'art. 14 della Legge n. 390/1991;
- c) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i Regolamenti delle strutture didattiche previsti dall'art. 11, secondo comma, della Legge n. 341/1990;
- d) disciplina, in via generale, gli atti di carriera scolastica degli studenti.

**Art. 3**  
**Titoli di studio**

L'Università rilascia i seguenti titoli:

- a) Laurea (L);
- b) Laurea Magistrale (LM);
- c) Diploma di Specializzazione (DS);
- d) Dottorato di Ricerca (DR);
- e) Master universitari di primo e di secondo livello.



Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

L'Università rilascia, come supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli concordati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### **Art. 4**

##### **Corso di Laurea**

Il corso di Laurea (L) deve appartenere ad una specifica classe di laurea, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e di contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea e con riferimento alle classificazioni ISTAT.

Della classe di appartenenza deve essere fatta esplicita menzione nel titolo di laurea congiuntamente alla denominazione del corso di Laurea, nonché nelle connesse certificazioni.

La durata normale del corso è di tre anni.

#### **Art. 5**

##### **Corso di Laurea Magistrale**

Il corso di Laurea Magistrale (LM) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il corso di Laurea Magistrale deve appartenere ad una specifica classe, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Della classe di appartenenza deve essere fatta esplicita menzione nel titolo di laurea magistrale congiuntamente alla denominazione del corso di laurea magistrale nonché nelle connesse certificazioni.

La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni.

Sono definiti corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle Professioni Legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

La loro durata normale può essere di cinque o sei anni.

#### **Art. 6**

##### **Classi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale**

Le classi vengono definite da appositi Decreti Ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, nonché i vincoli e i limiti cui attenersi ai fini dell'istituzione dei corsi di studio.

#### **Art. 7**

##### **Corsi di Specializzazione**

Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.



Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del Corso di Specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Presso l'Ateneo sono istituite le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999. I relativi ordinamenti didattici saranno uniformati alle disposizioni ministeriali in materia di riassetto della normativa.

Per conseguire le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 341/90, l'Università partecipa alla Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, istituita, secondo il disposto del D.P.R. 31.07.1996 n. 470, in consorzio con gli altri Atenei del Piemonte.

L'Università partecipa alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita in consorzio con l'Università degli Studi di Torino.

## **Art. 8**

### **Dottorati di Ricerca**

I corsi di Dottorato di Ricerca e la relativa Scuola sono disciplinati oltre che dalla normativa vigente in materia, dal relativo Regolamento d'Ateneo al quale si rinvia.

Per essere ammessi a un corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.

## **Art. 9**

### **Master Universitari**

I Master Universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

Si distinguono in:

- Master di I livello, per la cui ammissione è richiesta una Laurea;
- Master di II livello, per la cui ammissione è richiesta una Laurea Magistrale.

Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale.

La durata minima del Master è, di norma, di un anno.

Le procedure per l'attivazione dei Master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato dagli organi collegiali ed emanato dal Rettore.

## **Art. 10**

### **Formazione finalizzata e permanente**

Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:



- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
  - 2) corsi di aggiornamento professionale;
  - 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
  - 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - 5) corsi di aggiornamento del proprio personale.
- L'organizzazione delle attività formative relative ai punti precedenti è disciplinata da apposito regolamento.

## **Art. 11**

### **Crediti formativi universitari**

A ciascun credito formativo universitario, di seguito denominato "credito", corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente in tutti i corsi di studio, fatta esclusione per le Lauree sanitarie appartenenti alla classe L-SNT/1 per le quali corrispondono 30 ore di impegno complessivo. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studi, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50% tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

I Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

I Regolamenti Didattici di ciascun corso di Laurea e di Laurea Magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

È possibile, inoltre, l'acquisizione di crediti attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti.

Disposizioni in merito sono stabilite dal Regolamento per gli studenti e dai Regolamenti delle Strutture Didattiche.

## **Art. 12**

### **Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**

I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.

I corsi possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

L'Università progetta e adegua i propri corsi tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche interessate, e sottoposta al parere del Comitato Regionale di Coordinamento, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione. Qualora il Comitato Regionale di Coordinamento esprima parere favorevole, il corso di Laurea è inserito nella Banca Dati del Regolamento Didattico d'Ateneo e sottoposto all'approvazione del Ministero,



acquisito il parere favorevole del CUN, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della Legge n. 341/1990. A seguito dell'approvazione ministeriale, l'istituzione e la contestuale modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo sono definiti con Decreto Rettorale.

La proposta di Regolamento Didattico di un corso di studio Interateneo deve essere approvata dai Consigli delle strutture didattiche competenti interessate. L'istituzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione.

Per le determinazioni di cui all'art. 11, comma 3, del D.M. n. 270/2004 devono essere organizzate adeguate consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Eventuali modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale esistenti sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e previa valutazione favorevole del Nucleo di Valutazione, sottoposte all'approvazione del Ministero, mediante inserimento in Banca Dati, ed emanate con Decreto Rettorale.

I requisiti necessari e qualificanti per l'attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono definiti con appositi Decreti Ministeriali.

L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito Decreto Ministeriale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Nel caso di disattivazione di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

### **Art. 13**

#### **Ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto dei Decreti Ministeriali delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale sono compresi nei rispettivi Allegati del presente Regolamento, di cui formano parte integrante. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Struttura Didattica a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. n. 270/2004;



h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 14 L. 240/2011;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la Laurea e la tesi.

L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato Regionale di Coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

Gli aspetti riguardanti la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi specifici, i "*curricula*", il quadro generale delle attività formative e le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio da inserire nei "*curricula*" sono definiti dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di *curricula* può essere, in particolare, prevista nei corsi di Laurea Magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di Laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

#### **Art. 14**

#### **Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale**

I Regolamenti Didattici dei corsi Laurea e di Laurea Magistrale, deliberati dalle competenti strutture didattiche in conformità con gli ordinamenti didattici nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 270/2004 e dell'Allegato 1 del D.M. n. 386 del 26 luglio 2007 – Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale – i Regolamenti Didattici dei corsi di Laurea debbono indicare con chiarezza:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) i CFU assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza e le modalità della verifica della preparazione;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti, e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio, e per il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, dell'art. 4, commi 7 e 8, del D.M. 19 febbraio 2009, dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 8 gennaio 2009;





- q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei D.M. sulle classi di Laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- s) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di Valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.

Le disposizioni dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

I Regolamenti Didattici sono emanati con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Le Strutture Didattiche possono prevedere, a favore degli studenti impegnati a tempo parziale, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, dei Decreti di definizione delle Classi di Laurea e Laurea Magistrale, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo dei crediti che saranno riconosciuti per trasferimento da corsi omologhi o affini.

## **Art. 15**

### **Attività formative dei corsi di Laurea**

I percorsi formativi di ciascun corso di Laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;



h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), qualora nelle classi di riferimento dei corsi di Laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Con l'esclusione dei corsi di Laurea per le professioni sanitarie, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c), il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

Con l'esclusione dei corsi di Laurea per le professioni sanitarie, per quanto concerne le attività di cui alla lettera d), il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

## **Art. 16**

### **Attività formative dei corsi di Laurea Magistrale**

I percorsi formativi di ciascun corso di Laurea Magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), qualora nelle classi di riferimento dei corsi di Laurea Magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero



minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. Con l'esclusione dei corsi di Laurea Magistrali per le professioni sanitarie, per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c), il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato. Con l'esclusione dei corsi di Laurea Magistrali per le professioni sanitarie, per quanto concerne le attività di cui alla lettera d), il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

#### **Art. 17**

##### **Regolamenti delle strutture didattiche**

I Regolamenti delle Strutture sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al R.D.A. e allo Statuto.  
I Regolamenti delle Strutture possono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l'afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di corso di studio.  
Nel caso in cui i Regolamenti delle Strutture prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza delle Strutture e il miglior uso delle competenze disponibili.  
I Regolamenti dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo competente per la Scuola.  
I Regolamenti delle Strutture sono trasmessi al Senato Accademico per la valutazione della conformità al R.D.A.  
I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono stabiliti dai Consigli dei Dipartimenti o delle Scuole interessati su proposta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione e trasmessi al Senato Accademico per la valutazione della conformità al R.D.A.  
I Regolamenti di eventuali strutture didattiche speciali, sono stabiliti dal Senato Accademico su proposta delle Strutture interessate, sentiti i Consigli delle strutture stesse.  
Tutti i Regolamenti delle strutture didattiche sono emanati con Decreto Rettorale.

#### **Art. 18**

##### **Programmazione didattica e attribuzione dei compiti relativi**

L'organo collegiale della struttura didattica competente provvede a definire gli obiettivi, i tempi e i modi con cui procedere collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera b) del D.M. n. 270/2004.

Esso stabilisce, in particolare, gli insegnamenti da attivare, e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

A tal fine l'organo collegiale della struttura didattica competente, entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, definisce prima dell'inizio dell'anno accademico i seguenti strumenti di programmazione:



- a) Piano annuale degli studi;
- b) Piano di copertura degli insegnamenti;
- c) Piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) Piano delle prove d'esame e delle prove finali;
- e) Manifesto degli studi.

Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

#### **Art. 19** **Piano degli studi**

Il Piano annuale degli studi determina le modalità organizzative di svolgimento del corso di studio con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per tutti gli anni di durata previsti, indicandone il settore scientifico disciplinare di appartenenza ove richiesto nonché la tipologia (ambito ed attività) da ordinamento didattico del corso di studio, il peso in termini di crediti, di ore di lezione e di ore di esercitazione nonché i periodi didattici in cui ne è previsto lo svolgimento.

Il Piano annuale degli studi è definito ogni anno secondo lo schema allegato al Regolamento del corso di studio.

I Regolamenti Didattici di ciascun corso di Laurea e di Laurea Magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici; in particolare il numero massimo di esami previsto per i corsi di Laurea è di 20, per i corsi di Laurea Magistrale è di 12, per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni è di 30, per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni è di 36. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il Piano annuale degli studi è proposto dal Consiglio di corso di studio e approvato dall'organo collegiale della struttura didattica competente.

#### **Art. 20** **Piano di copertura degli insegnamenti**

Il Piano di copertura degli insegnamenti per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale definisce le modalità di individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'anno accademico di riferimento, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera c) del D.M. n. 270/2004, specificando per ogni insegnamento la tipologia di copertura (titolarità, affidamento interno, affidamento esterno, contratto), come disciplinato dagli appositi Regolamenti di Ateneo per il conferimento di incarichi di docenza e contratti.

#### **Art. 21** **Piano di utilizzo degli spazi e degli orari**

Il Piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.



Il Piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione dell'insegnamento, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente va indicata la sede di ricevimento e l'indirizzo di posta elettronica.

Il Piano deve essere affisso all'Albo della struttura didattica competente e nella sede ove si svolgono gli insegnamenti almeno dieci giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico. Esso deve essere messo a disposizione degli studenti anche per via telematica sempre entro gli stessi termini.

## **Art. 22**

### **Piano delle prove d'esame e delle prove finali**

La struttura didattica competente definisce annualmente il Piano delle prove d'esame e delle prove finali, che viene approvato dalla Struttura Didattica competente, e ne dà adeguata diffusione mediante l'affissione all'Albo della struttura stessa e per via telematica.

## **Art. 23**

### **Manifesto generale degli studi e guida amministrativa**

Sulla base e in conformità alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico relative all'offerta formativa e alla contribuzione viene emanato con Decreto Rettorale il Manifesto annuale degli Studi, che comprende:

- a) i termini e le modalità di accesso degli studenti;
- b) i termini e le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
- c) i termini e le modalità per passaggi e trasferimenti in arrivo ed in partenza;
- d) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute, anche in relazione alle condizioni economiche ed al tipo di impegno degli studenti, nonché le cause di esonero, termini e modalità di accesso alla riduzione delle tasse.

Il Manifesto annuale degli studi viene esposto nell'Albo ufficiale dell'Università e viene data adeguata pubblicità anche per via telematica.

Le informazioni di cui sopra, insieme ad ogni altra indicazione ritenuta rilevante relativamente ai servizi offerti agli studenti, termini, modalità e scadenze di fruizione dei medesimi, vengono trasposti nella guida amministrativa, da predisporli a cura degli uffici dell'Amministrazione centrale.

## **Art. 24**

### **Manifesto annuale degli studi e guide didattiche delle singole Strutture**

Le Strutture Didattiche predispongono il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i Manifesti degli studi proposti dai Consigli di corso di studio ad esse afferenti, tenendo conto di quanto stabilito nel Manifesto di Ateneo. Le Strutture Didattiche possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i Manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei Regolamenti Didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla Legge 2 agosto 1999, n. 264; i termini e le modalità dell'accertamento della preparazione iniziale; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;



i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

Modifiche al Manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Le guide didattiche, da predisporre a cura delle singole strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il Manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi degli insegnamenti attivati, le indicazioni di quanto richiesto ai fini dell'ammissione agli esami e alle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere divulgata, anche con modalità informatica, per tempo.

## **Art. 25**

### **Ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale**

Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di Laurea indicano le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, se questa non è positiva vengono indicati, obblighi specifici aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Le modalità per l'organizzazione, lo svolgimento e la verifica delle prove sono disciplinate dal Regolamento Didattico di corso e dal Manifesto degli studi delle Strutture.

Nel caso di limitazioni all'accesso, le prove per l'ammissione comprendono anche la fase dell'accertamento della preparazione iniziale.

Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico di corso di Laurea.

Il Regolamento Didattico di corso definisce in dettaglio le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale da effettuarsi attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

Le strutture didattiche competenti possono organizzare attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di una adeguata preparazione iniziale.

Se la verifica, ove prevista, non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di Istruzione secondaria o con altri Enti Pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Per essere ammessi ad un corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Per i corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre il possesso di requisiti curriculari definiti dai Regolamenti Didattici di corso di Laurea Magistrale e l'adeguatezza della personale preparazione.

Lo studente deve possedere o dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione personale, riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico di corso.



Il Regolamento Didattico di corso definisce le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale da effettuarsi attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale n. 386/2007.

Viene consentita l'ammissione ad un corso di Laurea Magistrale con il solo possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti Ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di I livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma 7 lettera a), del D.M. n. 270/2004, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle Professioni Legali.

L'accesso ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 264/1999.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di Laurea e di Laurea Magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta Legge n. 264/1999. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione in appositi Manifesti.

Per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

## **Art. 26**

### **Calendario didattico**

Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività didattiche, comprese lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito dal Senato Accademico, chiamato ad approvare il calendario dell'anno accademico.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti, qualora lo abbia previsto il Senato Accademico.

## **Art. 27**

### **Coordinamento delle attività didattiche**

Le attività didattiche devono essere coordinate in termini di programmi di insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività dalla competente struttura didattica.

Il coordinamento delle attività all'interno di un singolo corso di studio deve esser curato dagli organi del corso di studio stesso. L'organo collegiale prima dell'inizio dell'anno accademico definisce le proposte riguardanti la programmazione didattica e relativi Piani. Il coordinamento delle attività didattica compete alla stessa struttura, che provvede alla definizione della Programmazione didattica e all'approvazione dei relativi Piani sulla base delle proposte dei Consigli di corso di studio.





## **Art. 28**

### **Forme didattiche**

Le attività didattiche svolte dall'Università possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente, nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Possono essere previste attività didattiche in forme e fasce orarie differenziate per studenti in condizioni lavorative.

## **Art. 29**

### **Insegnamenti**

I corsi di insegnamento, anche articolati in moduli, devono essere organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Le strutture didattiche competenti individuano e coordinano le tipologie didattiche sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del corso di studio.

## **Art. 30**

### **Formazione a distanza**

Le strutture didattiche possono avvalersi di strumenti di insegnamento a distanza, consistenti in diffusione di strumenti multimediali per lo studio individuale; gestione di attività didattiche interattive in rete; lezioni a distanza.

L'insegnamento con mezzi multimediali svolto in aula è ammesso solo se è garantita la presenza nell'aula stessa di un tutore.

## **Art. 31**

### **Modalità di svolgimento degli insegnamenti**

Il carico didattico dei docenti in relazione allo svolgimento dei singoli corsi viene attribuito annualmente dai Consigli di Dipartimento o della Struttura didattica competente su proposta dei Consigli dei corsi di studio, se costituiti, nel rispetto della normativa vigente.

I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni e le attività formative loro affidate. Potranno invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi alla loro presenza.

In caso di assenza, il docente può essere sostituito da un altro professore o da un ricercatore nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Dipartimento o della Struttura didattica competente.

I docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalità stabilite dai Regolamenti e dalle deliberazioni di Dipartimento o della Struttura didattica competente.

Per ogni corso o modulo deve essere tenuto a cura del docente titolare un registro (cartaceo o informatizzato) delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari con la firma di chi ha svolto l'attività e comunque del docente titolare. Al termine dei corsi i docenti sono tenuti a consegnare al Direttore il registro di cui al comma precedente.

I docenti sono tenuti a verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti e negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le disposizioni





legislative o regolamentari o le norme contrattuali il cui rispetto sia richiesto dagli enti finanziatori dei corsi e che siano state recepite dagli organi centrali di governo.

### **Art. 32** **Insegnamenti accorpati**

Quando corsi di Laurea presentino percorsi didattici in parte comuni l'insegnamento può essere impartito in un unico corso ufficiale a cui afferiscono tutti gli studenti dei corsi di Laurea interessati e a cui fa seguito una comune valutazione di profitto.

L'accorpamento dei corsi è approvato dai Consigli delle strutture didattiche interessate.

### **Art. 33** **Attribuzione di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato**

Lo svolgimento di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

Annualmente il Consiglio delle Strutture Didattiche approva il piano individuale di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra tutti i professori e ricercatori.

### **Art. 34** **Accertamento della preparazione degli studenti**

L'accertamento della preparazione degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a) prove di ammissione al corso di studi (si veda l'art. 25);
- b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c) prove di autovalutazione;
- d) prove di conoscenza;
- e) prove di profitto;
- f) prove finali.

A ciascuna di queste prove corrispondono altrettante procedure di accertamento.

I Regolamenti Didattici di Corso possono prevedere l'organizzazione di prove che abbiano il solo scopo di consentire allo studente di autovalutare il possesso delle conoscenze e delle abilità richieste per un proficuo svolgimento delle attività di studio e delle proprie vocazioni culturali e professionali. In tal caso ne specificano le modalità di svolgimento. Le prove di autovalutazione possono essere obbligatorie o facoltative. Esse non si concludono con l'attribuzione di debiti formativi.

Le prove di conoscenza hanno la finalità di accertare il possesso di adeguati livelli di conoscenza su materie per le quali l'ordinamento didattico non prevede un insegnamento ufficiale e comportano l'attribuzione di un certo numero di crediti indispensabile per l'ammissione alla prova finale.



I Regolamenti Didattici di Corso possono prevedere deroghe motivate alla norma generale di cui al precedente comma.

L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, di norma mediante una votazione in trentesimi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera e), del D.M. n. 270/2004.

Le prove di valutazione della preparazione degli studenti sono individuali e si distinguono in:

a) prove di valutazione intermedia;

b) esami di profitto.

Le prove di valutazione intermedia, se presenti, rappresentano momenti di verifica del livello di preparazione raggiunto dallo studente in un segmento o in una parte modulare di un determinato insegnamento; non prevedono l'assegnazione di un voto né l'acquisizione di crediti.

All'inizio del corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti se è previsto il solo esame di profitto ovvero anche una serie di prove di valutazione intermedia.

### **Art. 35 Esami di profitto**

Nel corso dell'anno accademico lo studente può sostenere tutti gli esami di profitto conclusivi relativi agli insegnamenti del proprio *curriculum*, e del proprio eventuale piano di studio individuale, nel rispetto delle propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio e con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per i quali sia già trascorso il termine di scadenza, relativi all'anno accademico in cui gli esami svolgono;

b) aver preso iscrizione al corrispondente insegnamento;

c) aver ottenuto l'attestazione di frequenza, ove richiesta.

L'accertamento del profitto degli studenti è attuato sulla base di un calendario degli esami di profitto per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, che deve prevedere una sessione di esami alla fine di ciascun periodo didattico, oltre alla sessione di recupero. Ogni sessione deve comprendere almeno due appelli, distanziati di norma non meno di quindici giorni l'uno dall'altro.

La data di un appello di esame, di norma, non può essere anticipata e può essere posticipata solo per un grave e giustificato motivo. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti.

Il Regolamento delle Strutture Didattiche stabilisce i criteri per la predisposizione del calendario annuale delle prove di laurea e per la distribuzione degli appelli.

Gli esami di profitto, o prove di valutazione finale sono preordinati all'accertamento della preparazione del candidato nella materia su cui vertono, e si svolgono secondo le modalità individuate dal docente all'inizio del corso, secondo criteri che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità.

Per gli insegnamenti articolati in moduli, gli ordinamenti didattici dei corsi prevedono un'unica prova di valutazione finale per più moduli e la relativa commissione esaminatrice deve necessariamente comprendere i docenti di tutti i moduli interessati.

L'esito della prova, secondo quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, viene valutato in trentesimi o con un giudizio di approvazione o riprovazione. Nell'esame di profitto per il quale sia prevista l'assegnazione di un voto conclusivo lo studente è approvato se consegue la votazione minima di 18/30. Ove egli consegua il voto massimo, può essere concessa la lode.



Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

Gli esami di profitto conclusivi se orali sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame non oltre tre volte in un anno accademico. La presentazione all'appello deve essere in ogni caso registrata, anche se lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio sino alla proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame, in caso di esame orale e per tutta la durata della prova se scritta.

Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i Regolamenti Didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

### **Art. 36**

#### **Commissione degli esami di profitto**

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di Laurea sono nominate dai Direttori delle Strutture Didattiche.

Sono composte di almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più professori ufficiali funge da presidente il professore più anziano in ruolo. E' possibile operare per sottocommissioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di commissioni articolate in più sottocommissioni).

I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia.

La verbalizzazione dell'esito dell'esame di profitto conclusivo è effettuata a cura del Presidente della commissione che la sottoscrive. Il Presidente della Commissione esaminatrice è responsabile dei relativi verbali. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L'eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica tuttavia la validità legale della verbalizzazione.

### **Art. 37**

#### **Riconoscimento crediti**

L'Organo didattico competente delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative presso il medesimo Ateneo o in altro Ateneo, italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento per gli studenti.

### **Art. 38**

#### **Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non solo la ricerca degli stessi o di analoghi contenuti, altresì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio.



Ulteriori disposizioni al riguardo sono stabilite nel Regolamento per gli studenti, ivi comprese quelle relative alle modalità di riconoscimento delle attività svolte.

### **Art. 39**

#### **Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale, come definiti dall'ordinamento didattico, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre che della lingua italiana - fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata secondo modalità stabilite nei Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua - e di elementi di informatica, secondo le modalità e per un numero di crediti definiti dai singoli ordinamenti didattici di corso.

La prova finale per il corso di Laurea consiste in una discussione pubblica davanti ad una Commissione di docenti, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di Laurea. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dal Regolamento Didattico di corso di Laurea e dalle determinazioni della struttura didattica competente. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per conseguire la Laurea Magistrale fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia di cui successivamente, lo studente, deve aver acquisito 120 crediti. Tali crediti sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dall'ordinamento didattico e dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea e di elementi di informatica, secondo le modalità e per un numero di crediti definiti dai singoli ordinamenti didattici di corso.

La prova finale per il corso di Laurea Magistrale consiste nella presentazione di un elaborato originale – tesi di Laurea Magistrale - condotto sotto la guida di un relatore e discussa pubblicamente avanti ad una Commissione di docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dal Regolamento Didattico di corso e dalle determinazioni della struttura didattica competente.

Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Le prove finali per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di iscrizione al successivo.

Le strutture didattiche competenti determinano i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame di Laurea, i contenuti e le caratteristiche della prova finale, i criteri di composizione delle commissioni d'esame, i criteri della loro valutazione e di quella dell'intero *curriculum* al fine della determinazione del voto finale.

Le commissioni di Laurea e di Laurea Magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento o della Struttura didattica competente e sono composte da almeno cinque e non più di undici membri. Di norma sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o della Scuola. La Commissione è costituita dai relatori, dai professori ufficiali e dai ricercatori del Dipartimento.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti, docenti e ricercatori non appartenenti al Dipartimento. La maggioranza dei membri è costituita da docenti dei



Dipartimenti. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; il candidato per essere approvato deve conseguire almeno 66/110.

Può essere concessa la lode all'unanimità, qualora il voto finale sia centodieci.

La Commissione può anche riconoscere la menzione o la dignità di stampa, qualora il candidato abbia elaborato una tesi scritta.

E' assicurata la pubblicità delle prove finali dei corsi di studio e della comunicazione del risultato finale.

Il verbale dell'esame di Laurea o di Laurea Magistrale del singolo candidato è redatto dal Presidente e firmato da tutti i membri della Commissione partecipanti all'esame. Ulteriori eventuali disposizioni sul processo di verbalizzazione dell'esame sono approvate dal Senato Accademico.

La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono al termine dei rispettivi corsi di studio.

A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

A coloro che conseguono la Laurea Magistrale la qualifica di Dottore Magistrale; la qualifica di Dottore Magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la Laurea Specialistica.

Il titolo di studio riporta la denominazione del corso e la relativa classe di appartenenza.

#### **Art. 40**

##### **Attività di orientamento e di tutorato**

Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle Scuole Secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite il Settore competente che opera d'intesa con le strutture didattiche e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

#### **Art. 41**

##### **Valutazione della qualità delle attività svolte**

L'Università provvede alla sistematica valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi mediante:

- a) la rilevazione dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche dei docenti;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dai singoli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) l'esame del grado di apprezzamento da parte del mondo del lavoro e delle professioni.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige annualmente una relazione.

#### **Art. 42**

##### **Comunicazione**

L'Università adotta opportune modalità di informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e di tutorato degli studenti, di coinvolgimento dell'utenza e di trasparenza dei procedimenti, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma, settimo lettera n), del D.M. n. 270/2004.



#### **Art. 43**

##### **Oggetto della comunicazione**

La comunicazione d'Ateneo ha per oggetto i contenuti e le modalità di organizzazione dei servizi didattici e integrativi.

In particolare l'Università provvede a dare tempestiva e puntuale informazione sui seguenti aspetti:

- a) i corsi attivati nell'Università;
- b) i calendari, gli orari e le sedi ove vengono svolte le attività di insegnamento, le altre attività formative e le prove di accertamento della preparazione e del profitto;
- c) i programmi degli insegnamenti e delle attività formative;
- d) i servizi complementari e integrativi;
- e) i responsabili delle varie attività.

#### **Art. 44**

##### **Canali di comunicazione**

Le informazioni possono essere fornite agli utenti mediante i seguenti canali:

- a) comunicazioni personali;
- b) comunicazioni scritte;
- c) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;
- d) comunicazioni mediante mezzi di comunicazione di massa;
- e) comunicazioni mediante strumenti telematici, privilegiando i siti internet di Ateneo e di Dipartimento e la posta elettronica mediante la casella personale attivata dall'Ateneo per ogni studente.

Le comunicazioni a mezzo di pubblicazioni sono fornite anche attraverso la consultazione delle pubblicazioni a tal fine predisposte dall'Università e in particolare da:

- a) Manifesto degli studi;
- b) Guide dello studente.

#### **Art. 45**

##### **Norme transitorie e finali**

Il presente Regolamento viene approvato dal Senato Accademico e, espletati i necessari adempimenti, trasmesso al Ministero, con l'inserimento in Banca Dati, per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, comma primo, della Legge n. 341/1990 e dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.

Il Regolamento ed i suoi allegati sono modificabili con la medesima procedura.

Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel Decreto Rettorale di emanazione.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

L'Ateneo assicura agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

I Regolamenti Didattici delle Strutture Didattiche assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento Didattico che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti.



Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei corsi di Laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di corso.

Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie, qualora intendano trasferirsi a questa Università durante il periodo in cui essa sta adeguando il proprio ordinamento didattico alle nuove tabelle approvate con i Decreti Ministeriali di cui al precedente comma primo, possono essere ammessi ai corsi e continuare gli studi sulla base dell'ordinamento previgente solo se l'anno di corso a cui vengono ammessi sia compreso fra quelli che risultano ancora attivati in base all'ordinamento preesistente.

Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi Universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dei Regolamenti Didattici di corso di studio e degli ulteriori atti Regolamentari previsti dal presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme legislative e regolamentari con essi incompatibili, fatte salve le disposizioni legislative che recepiscono la normativa europea.

Ulteriori disposizioni relative allo status giuridico di studente e alle qualifiche relative, agli atti di carriera e a specifici istituti in merito, sono previste dal Regolamento Studenti, al quale si rinvia.

Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento Didattico viene data ampia pubblicità mediante il sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 46**

#### **Strutture Didattiche istituite nell'Ateneo**

I Corsi di studio si svolgono presso le seguenti Strutture Didattiche:

- Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali;
- Dipartimento di Scienze del Farmaco;
- Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
- Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa;
- Dipartimento di Studi Umanistici
- **Dipartimento di Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica**
- Scuola di Medicina
  - Dipartimento di Medicina Traslationale
  - Dipartimento di Scienze della Salute.